



Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Istituzione scolastica I.C. DUCA D'AOSTA - TORINO (TO) per lo svolgimento dei tirocini previsti nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

PREMESSO

che gli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

che gli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, disciplinano il diritto all'educazione e all'istruzione e l'integrazione scolastica;

che il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, prescrive “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

che l'articolo 12 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, a tal fine accreditate, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, e che il successivo articolo 15 prevede che, sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, le università stipulino le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

CONSIDERATO

che l'ordinamento didattico dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, prevede lo svolgimento di attività obbligatorie di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche e di tirocinio indiretto, coordinate da docenti dei percorsi e dai tutor presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio;

che l'esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione ha valore di esame di stato ed abilita al sostegno didattico degli alunni con disabilità nei diversi ordini di scuola;

che il titolo rilasciato consente l'accesso alle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato sui posti di sostegno;

che i percorsi di formazione prevedono attività di tirocinio per complessive 300 ore obbligatorie, di cui:

- 150 ore di tirocinio diretto da svolgersi presso le istituzioni scolastiche, con il supporto dei tutor dei tirocinanti;
- 25 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con i tutor dei tirocinanti;
- 50 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore;
- 75 ore di tirocinio indiretto sul tema delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) con il supporto del tutor TIC;

STABILITO

che le Parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all'attuazione della medesima, nel rispetto degli ordinamenti ed in conformità ad essi;

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 235 del 16 novembre 2022

E

L'Istituzione Scolastica I.C. DUCA D'AOSTA. con sede in Via C. Capelli 51, d'ora in poi denominata "Istituzione scolastica", rappresentata da CUIULI SERENELLA, domiciliata per il presente atto in Via Carlo Capelli, n. 51 autorizzata con delibera n. 6 del 28/09/2022.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 1 – Finalità

1. La collaborazione tra l'Università e l'Istituzione scolastica per le attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno riveste la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale.

ART. 2 – Obiettivi

1. L'attività di tirocinio diretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - consentire un approccio con le strutture educative, con le prassi metodologico-didattiche

e organizzative attuate, portando specifica attenzione ai temi della collegialità e della partecipazione;

- acquisire gli strumenti dell’osservazione partecipante e della gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale, con particolare attenzione alla relazione con le famiglie degli studenti con disabilità;
- acquisire la conoscenza relativa agli strumenti per l’inclusione scolastica – Progetto Educativo Individualizzato, Profilo Dinamico Funzionale, Diagnosi Funzionale – e acquisire competenze per la loro stesura e la negoziazione dei contenuti e degli obiettivi in contesti multidisciplinari;
- impadronirsi delle competenze in merito all’elaborazione di progetti educativi individualizzati per l’inclusione scolastica in relazione alle differenti tipologie di disabilità, alla loro realizzazione, nonché all’applicazione di metodologie di verifica e valutazione degli stessi;
- impadronirsi delle competenze necessarie sia sul piano organizzativo che metodologico-didattico per la realizzazione di proposte e progetti educativi volti all’inclusione dello studente disabile nel gruppo classe;
- curare l’elaborazione dei materiali didattici relativi ai percorsi formativi e finalizzati all’apprendimento di metodologie e di strategie per l’insegnamento nel ruolo del sostegno;
- promuovere esperienze di ricerca-azione e progetti integrati con le istituzioni del territorio con particolare attenzione agli indirizzi metodologici innovativi e con riguardo anche alla scuola dell’autonomia;
- partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi della classe.

2. L’attività di tirocinio indiretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rielaborazione dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto per quanto riguarda i contenuti, gli strumenti, le prassi metodologico-didattiche per la progettazione e la valutazione;
- rielaborazione riflessiva dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto per quanto concerne la personale sensibilità acquisita sul tema della disabilità in generale nonché sulle necessarie attenzioni didattiche e pedagogiche che il sistema scolastico inclusivo pone come sfida all’intera comunità educativa;
- costruzione di un percorso riflessivo di connessione e integrazione fra i contenuti offerti dal percorso formativo nelle sue varie dimensioni: insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio;
- rielaborazione dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa la formazione all’acquisizione di competenze

specifiche nell'utilizzo delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione e le Tecnologie Assistive legate alle esigenze delle differenti disabilità.

ART. 3 – Definizione delle attività

1. L'Università e l'Istituzione scolastica definiscono congiuntamente il progetto di tirocinio relativamente alla durata, ai contenuti e alle modalità di attuazione del tirocinio, nonché al periodo e alla durata della permanenza degli studenti nelle Istituzioni scolastiche.

Il progetto di tirocinio che verrà svolto nella scuola ospitante – e che dovrà in ogni caso avere la massima valenza inclusiva possibile – sarà supportato da accordi previamente definiti fra tutor coordinatore e tutor del tirocinante, sulla base di una modulistica opportunamente approntata.

Ogni progetto realizzato e concluso dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi del progetto;
- tipologia di disabilità coinvolta;
- contesto/i di attuazione del progetto;
- metodologia didattica adottata;
- tempi di realizzazione del progetto;
- modalità di verifica e valutazione degli esiti ottenuti.

In ogni caso il progetto di tirocinio dovrà essere congruente ed inserirsi efficacemente negli obiettivi previsti dalla programmazione didattica dello studente coinvolto e potrà essere registrato, all'occorrenza, all'interno delle attività comprese nel Piano Educativo Individualizzato.

2. I progetti di tirocinio fra Università e l'Istituzione scolastica devono contenere le seguenti indicazioni:

- dati del tirocinante;
- sede del tirocinio;
- nominativo del docente con funzione di tutor del tirocinante;
- titolo del progetto educativo da effettuarsi e ogni dato previsto dalla modulistica concordata;
- durata del tirocinio;
- modalità di stesura della relazione finale del tirocinio;
- modalità di valutazione del tirocinio nel suo complesso.

ART. 4 – Impegni dell'Università

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3, l'Università:

- approva il piano delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
- trasmette all'Istituzione scolastica il progetto di tirocinio, per la parte di propria competenza, delle informazioni necessarie alla redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- individua il tutor coordinatore, che deve coordinare i rapporti tra l'Università e l'Istituzione scolastica anche in stretta collaborazione con i tutor dei tirocinanti attivi nelle scuole;
- garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti e dei tutor coordinatori nel periodo trascorso nell'Istituzione scolastica ospitante.

ART. 5 – Impegni dell'Istituzione scolastica

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3 l'Istituzione scolastica:

- mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;
- indica uno o più tutor dei tirocinanti, individuati fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, preferibilmente, sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

ART. 6 – Oneri

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, l'Università si impegna a versare all'Istituzione scolastica una quota corrispondente al 10% delle entrate accertate relative alle tasse di iscrizione ai percorsi di cui alla presente Convenzione, suddivisa per il numero totale di iscritti, per ogni studente che avrà svolto il tirocinio presso l'Istituzione scolastica.

ART. 7 – Durata

1. La presente Convenzione ha validità di un anno e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, anche tramite scambio di lettere tra le Parti.

2. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

ART. 8 – Trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.
2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
3. Il responsabile della protezione dei dati per l'Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo PEC: toic8bv00q@pec.istruzione.it
4. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it.

ART. 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 10 – Registrazione

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 11 – Rimandi

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

L'Istituzione Scolastica

La Dirigente Scolastica
DOTT.SSA CUIULI Serenella

(sottoscritto digitalmente)

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
Mariagrazia Monaci

(sottoscritto digitalmente)